
Monthly Roundup

Febbraio 2026

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di gennaio 2026.

Cessione di azienda in CNC: requisiti di funzionalità e miglior soddisfazione dei creditori



Tribunale di Parma, ordinanza del 16 gennaio 2026, G.D. Dott. Enrico Vernizzi

Il Tribunale Ordinario di Parma, con ordinanza del 16 gennaio 2026, si è pronunciato su un'istanza di autorizzazione formulata ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) CCII, nell'ambito di una composizione negoziata della crisi.

Tale norma stabilisce che il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore istante a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come i requisiti di funzionalità e miglior soddisfazione dei creditori indicati dalla norma possano ritenersi sussistenti laddove la cessione dell'azienda: i) "consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite; ii) "risponda all'interesse del ceto creditorio

all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo alla scenario liquidatorio di matrice concorsuale"; iii) "risulti funzionale al superamento della condizione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario di cui all'art. 12 CCII".

Con riferimento a quest'ultimo punto, il Tribunale afferma che la valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII deve necessariamente tenere in considerazione la prospettiva del progetto di risanamento nella quale la stessa operazione di cessione si colloca.

In tal senso, afferma il Tribunale, *"l'operazione può essere autorizzata ove [...] risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questa intenda avvalersi all'esito delle trattative"*.

Nel proprio parere, l'Esperto ha evidenziato come, nel caso di specie, la cessione del ramo d'azienda costituisca l'unica alternativa praticabile rispetto alla liquidazione giudiziale e propedeutica alla prosecuzione del percorso di risanamento, nonché l'unico strumento idoneo a garantire sia la salvaguardia dei rapporti di lavoro sia la conservazione dell'avviamento commerciale.

L'Esperto ha ritenuto, dunque, sussistente il requisito della funzionalità della cessione alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, poiché: i) la cessione avrebbe

consentito di evitare la disgregazione dei valori aziendale che, al contrario, verrebbero compromessi in ipotesi di accesso alla liquidazione giudiziale; *ii*) all'esito della comparazione tra i due scenari alternativi, la cessione dell'azienda risultava coerente con lo strumento di risanamento prescelto e funzionale anche al mantenimento dei livelli occupazionali.

Il Tribunale ha infine affrontato il tema del rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, principio questo correlato all'esigenza di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, prevedendo la necessità di disciplinare le modalità della procedura competitiva di vendita in presenza di manifestazioni di interesse o offerte per l'acquisto del ramo.

Il Tribunale, alla luce del parere dell'Esperto e sulla base della documentazione in atti, ha autorizzato ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII la cessione del ramo d'azienda, previo esperimento di una procedura competitiva di vendita nel solo caso di ricevimento di manifestazioni di interesse.

* * *

L'ultrattività moderata della causa di prelazione



Corte d'Appello di Milano, sentenza del 24 marzo 2025, Pres. Dott.ssa Anna Mantovani

Sempre in tema di principio di non discriminazione tra classi, si segnala la sentenza sopra richiamata che, in senso difforme rispetto al nostro precedente contributo, omologa un concordato preventivo nel quale i creditori privilegiati, degradati al chirografo per incapienza del valore di liquidazione, avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole dalla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, rispetto ai creditori chirografari *ab origine*.

La vicenda in esame origina da un'istanza ex art. 112, comma 2, CCII formulata da una società che, avendo formulato una proposta concordataria ai propri creditori, aveva ricevuto voto dissenziente da parte della classe dei creditori finanziari (Classe 8, v. *infra* nel testo).

Nello specifico, il piano di concordato dichiarato inammissibile dal primo Giudice prevedeva il pagamento integrale, mediante il valore di liquidazione, dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis, nn. 1, 2 e 5, nonché dei creditori privilegiati ex artt. 2753 e 2754 cc.

Prevedeva, invece, il pagamento parziale, tramite il valore eccedente quello di liquidazione:

- della Classe 5, composta dai creditori privilegiati ex art. 2752, commi 1 e 2, cc, nella misura del 30%;

- della Classe 6, composta dai creditori privilegiati ex art. 2752, comma 4, cc, nella misura del 9%;
- della Classe 7, composta dai fornitori, nella misura del 5%;
- della Classe 8, composta dagli istituti finanziari, nella misura del 5%;
- della Classe 9, composta dai creditori privilegiati ex art. 2764 cc, nella misura del 4%;
- della Classe 10, composta dai soci e da ex amministratori per crediti diversi da finanziamenti;
- della Classe 11, composta dai creditori postergati volontari, solo dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori.

Vi era, infine, la previsione di soddisfazione parziale della Classe 12, composta dai soci per finanziamenti postergati, nella misura del 2% e solo dopo l'avvenuto pagamento degli altri creditori come da proposta, mediante l'uso di risorse esterne (i.e. nuova finanza).

Come anticipato, la Classe 8 ha espresso il proprio dissenso, circostanza che ha indotto la società a chiedere al Tribunale l'applicazione del *cross-class cram-down*.

Tuttavia, il Giudice di prime cure eccepiva la circostanza che, dal piano di concordato, la Classe 8 avrebbe percepito un trattamento più sfavorevole rispetto a quello riservato alle classi di creditori privilegiati ma degradati al chirografo per incapacienza del valore di liquidazione.

Pertanto, negava l'omologazione del concordato. La società proponeva, allora, reclamo ex art. 51 CCII con contestuale istanza ex art. 52 CCII, con l'unico motivo d'appello intitolato *"Errata equiparazione dei creditori privilegiati incapienti ai creditori chirografari. Violazione dell'art. 84, comma 6 CCII e dell'art. 112, comma 2, lett. b) CCII"*.

Nella specie, la società sottolineava come *"il privilegio costituisce una causa legittima di prelazione che viene accordata dalla legge in considerazione della particolare natura del credito a cui inerisce: il legislatore, pur stabilendo il principio generale della cd. par condicio creditorum, ritiene infatti che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela rispetto ad altri e, per tale motivo, stabilisce che i primi [i.e. i privilegiati degradati al chirografo per incapacienza del valore di liquidazione] godano di un rango differenziato, di una 'preferenza' e di un diritto di 'precedenza' rispetto ai secondi [i.e. i creditori chirografari ab origine]. Il rango dei creditori privilegiati è, quindi, certamente diverso rispetto a quello dei creditori chirografari: la natura, la posizione giuridica e gli interessi [...]"* con l'ulteriore considerazione che se *"i creditori privilegiati incapienti [...] appartenessero, davvero, al medesimo rango dei creditori chirografari ab origine, non avrebbe alcun senso"* il disposto dell'art. 84, comma 6 CCII, laddove lo stesso recita ***"Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore"*** (enfasi a cura di chi scrive).

È la norma che codifica la cd. *Relative Priority Rule* (RPR) o regola della priorità relativa, che diventa applicabile solo dopo l'avvenuta distribuzione del valore di liquidazione giudiziale secondo la ben più rigida *Absolute Priority Rule* (APR) o regola della priorità assoluta oppure ancora, in altri termini, l'ordine legittimo delle cause di prelazione, che impedisce la soddisfazione del creditore di grado inferiore prima dell'integrale soddisfazione del creditore di grado superiore.

Orbene, argomenta il Giudice d'Appello che, nel momento di formazione delle classi, "[...] è

evidente che una siffatta opportunità [i.e. quella di applicare la RPR] non potrà mai risolversi in un pregiudizio per quei creditori, il cui diritto non è, per definizione 'eguale' (a quello dei concorrenti), in ragione dell'esistenza (rectius, preesistenza) di una causa legittima di prelazione".

Infatti, a differenza "[...] **dell'eguale diritto (dei creditori chirografari), che nasce in occasione e in ragione del concorso tra creditori** (non privilegiati, evidentemente), **la prelazione si origina** (in via convenzionale o legale), infatti, **in modo autonomo e indipendente** (oltre che, per principio, **in un momento anteriore**), rispetto all'apertura della procedura in cui si realizza il concorso, sicché il diritto così consolidatosi in capo al creditore [...] non potrebbe mai essere inciso (vanificandosi o riducendosi la prelazione) dalla proposta concordataria" (enfasi a cura dello scrivente).

In tal senso, il valore di liquidazione giudiziale individua per i creditori, nel contempo, due soglie che svolgono ruoli distinti ma fondamentali: da un lato, stabilisce il livello di "tutela minima", al di sotto della quale il concordato mancherebbe di causa concreta, essendo preferibile la liquidazione giudiziale; dall'altro, delinea quanta parte dell'attivo concordatario dovrà essere distribuita secondo la APR e, per l'eccedenza, quale altra parte potrà essere distribuita secondo la RPR.

L'art. 84, comma 5, ultimo periodo CCII stabilisce, poi, che la quota residua del credito privilegiato rimasta insoddisfatta dal valore di liquidazione giudiziale debba essere trattata come credito chirografario.

Tuttavia, tali creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza del valore di liquidazione giudiziale non sono, in questo caso, equiparabili né ai creditori privilegiati in senso stretto – poiché gli stessi ottengono per

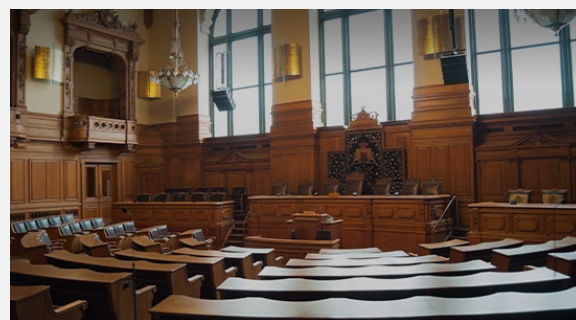
definizione il soddisfacimento integrale del proprio credito – né ai creditori chirografari *ab origine* (che, per natura, non sono assistiti da alcun diritto di prelazione).

Ed è proprio la RPR che, dovendo garantire che i creditori ricevano quel soddisfacimento più favorevole di quello riservato ai creditori di grado inferiore, richiede che sussista una "ultrattività moderata della prelazione" che, per l'effetto, permette di proiettare il privilegio (che i creditori privilegiati degradati avrebbero sul patrimonio aziendale) anche "sul maggior valore di ristrutturazione attribuendo loro un trattamento differenziato preferenziale rispetto ai creditori che risulterebbero successivi nella distribuzione del valore di liquidazione".

Ritenendo, pertanto, sussistenti i presupposti per l'applicazione del *cram down* trasversale (avuto riguardo alle previsioni di soddisfacimento previste dal piano), la Corte d'appello ha accolto il reclamo della Società e, per l'effetto, omologato il concordato preventivo.

* * *

La regola di non discriminazione tra classi nel concordato in continuità: la sentenza del Tribunale di Brescia del 30 dicembre 2025



Con sentenza n. 511 pubblicata il 30 dicembre 2025, il Tribunale di Brescia – Sezione IV civile procedure concorsuali – ha respinto la domanda

di omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta proposto da una società in stato di insolvenza.

La decisione concerne uno dei profili più delicati della disciplina del concordato in continuità prevista dal Codice della crisi: il principio di non discriminazione tra classi di pari rango, sancito dall'art. 112, comma 2, lett. b) CCII.

Il caso offre l'occasione per chiarire un nodo che nella prassi genera spesso incertezze: il trattamento delle classi composte da crediti privilegiati degradati rispetto ai crediti chirografari *ab origine*, quando concorrono alla distribuzione del valore eccedente.

La società, con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII, aveva richiesto l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, riservandosi di depositare la proposta di concordato preventivo con il piano.

Nel termine di 60 giorni assegnato dal Tribunale veniva depositata la proposta definitiva, corredata dal piano, dall'attestazione di veridicità e fattibilità e dalla documentazione ex art. 39 CCII. Acquisito il parere del Commissario giudiziale, la domanda risultava approvata e sottoscritta ai sensi dell'art. 120-bis CCII.

Il piano in continuità indiretta prevedeva:

- la prosecuzione per un anno del contratto di affitto d'azienda, con successiva alienazione mediante procedure competitive;
- il recupero dei crediti commerciali, l'impiego di crediti tributari e disponibilità liquide.

Sul versante del trattamento dei creditori, era previsto:

- il pagamento integrale di spese di procedura, prededuzioni e creditori

privilegiati ex art. 2751-bis nn. 1, 2 e 5 c.c. ed ex artt. 2753 e 2764 c.c.;

- il pagamento parziale dei crediti privilegiati degradati per incapacienza e dei chirografari *ab origine*.

Inoltre, il piano prevedeva la suddivisione dei creditori votanti in quattro classi:

- Classe 1: crediti fiscali degradati a chirografo per incapacienza del patrimonio sociale (soddisfacimento pari al 15%);
- Classe 2: crediti IVA di rivalsa e tributi regionali degradati (soddisfacimento pari al 10,04%);
- Classe 3: fornitori chirografari (soddisfacimento pari al 10,04%);
- Classe 4: crediti finanziari chirografari (soddisfacimento pari al 10,04%).

All'esito delle operazioni di voto, le classi 3 e 4 risultavano dissenzienti. Come espresso nella sentenza, a norma dell'art. 109 comma 5, CCII *"Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore [...] e successivamente [...] in caso di mancata approvazione si applica l'art. 112, comma 2 [...]"*.

Pertanto, la società proponeva istanza, ex artt. 111 e 112 CCII, per ottenere comunque l'omologazione mediante la procedura di ristrutturazione trasversale dei debiti (c.d. *cross class cram down*) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente, anche in mancanza di approvazione da parte di tutte le classi, l'omologazione del piano da parte dell'autorità giudiziaria.

Nell'ottica di agevolare l'omologazione del concordato preventivo in continuità, è prevista, infatti, la possibilità di superare il dissenso dei creditori con l'intervento del Tribunale.

Il Tribunale, richiamando la funzione dell'art. 112, comma 2 CCII, ha sottolineato che: *"Appare*

dunque necessario, a ragione del Collegio, che l'interpretazione delle condizioni elencate all'art. 112, c.2 CCII, sia improntata a particolare rigore, trattandosi di condizioni la cui ricorrenza apre, come visto ad uno spazio di eteronomia giudiziaria a fronte di una decisione autonoma del ceto creditorio già formata".

Con specifico riferimento alla domanda di omologa trasversale presentata dalla società, il Tribunale si esprime come segue: *"[...] non ricorre la condizione di cui all'art. 112 c.2, lett. b), prima parte, CCII ove si richiede fra l'altro che: "il valore eccedente quello di liquidazione" sia "distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7".*

Nel giustificare la decisione presa in camera di consiglio, il Tribunale richiama anzitutto la distinzione fondamentale delineata dall'art. 84, comma 6, CCII, tra valore di liquidazione da distribuire secondo la regola della priorità assoluta (*absolute priority rule*), risorse esterne liberamente distribuibili, e valore eccedente il valore di liquidazione, per il quale, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che *"[...] i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore [...]"*, secondo la regola della c.d. priorità relativa (*relative priority rule*).

Successivamente, nella pronuncia viene evidenziata la distinzione tra regole che operano nei c.d. rapporti verticali che agiscono tra creditori di rango diverso, e regole che operano nei cd. rapporti orizzontali, tra creditori di pari rango.

Come espresso nella sentenza: *"[...] quanto invece ai c.d. rapporti orizzontali fra classi di creditori di pari rango opera innanzitutto la regola imperativa e inderogabile della parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe tracciata all'art. 112 c. 1, lett. e), CCII".*

Nel concordato in continuità aziendale, in particolare, è presente l'ulteriore regola di non discriminazione tra classi dello stesso grado, già richiamata dall'art. 112 c. 2, lettera b) CCII, salvo il peculiare trattamento riservato ai crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.1 c.c.

In sintesi, la parità di trattamento dei creditori opera all'interno della medesima classe e costituisce una regola inderogabile valida per tutte le tipologie di concordato.

Diversamente, la regola di non discriminazione tra classi riguarda i rapporti tra classi diverse ma appartenenti allo stesso grado e trova applicazione esclusivamente nei concordati in continuità aziendale, quando vi siano classi dissenzienti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che tutte e quattro le classi di creditori votanti partecipavano alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione.

Le classi 1 e 2, pur costituite da crediti originariamente privilegiati, poi degradati a chirografo per incapacienza, e le classi 3 e 4, composte da creditori chirografari *"ab origine"*, collocate sul medesimo rango.

Di conseguenza, tutte le classi, secondo quanto espresso nella sentenza, devono essere qualificate come appartenenti al medesimo grado chirografario indipendentemente dall'origine privilegiata o meno dei crediti, e, pertanto, per esse, trova applicazione la regola di non discriminazione tra classi di pari rango.

La ricorrente, al contrario, operava una distinzione di trattamento tra creditori chirografari *ab origine*, soddisfatti al 10,04%, e i creditori chirografari degradati, che ricevevano un trattamento migliore con percentuale di soddisfo al 15%.

L'art. 84 c.5 CCII, equipara infatti in modo espresso la quota degradata al chirografo di un credito già privilegiato al credito chirografario *ab origine*, sia ai fini del trattamento concordatario sia ai fini dell'esercizio del voto.

Per tale motivo, "[...] detta equiparazione, anche per ragioni di carattere sistematico, pare dover essere mantenuta anche ai fini dell'art. 112, c.2, lett. b) CCII".

Nell'ipotesi prospettata dalla ricorrente, il Tribunale ravvisa la c.d. "ultrattività della prelazione", in contrasto con le disposizioni richiamate.

La sopravvivenza della prelazione (oltre l'esaurimento dell'attivo che ne costituisce l'oggetto) contrasterebbe con la stessa natura del diritto di prelazione e finirebbe per generare rilevanti difficoltà nella graduazione delle residue quote di credito divenute chirografarie.

I giudici rilevano, inoltre, che la *ratio legis* sottesa al sistema del concordato in continuità aziendale, come ridisegnato dal Codice della Crisi, mira da un lato a favorire soluzioni di continuità e, dall'altro, a contenere gli effetti potenzialmente divisivi derivanti dalla ripartizione del valore eccedente quello di liquidazione.

Da ciò deriva l'esigenza di tutelare in modo uniforme i creditori chirografari, categoria in cui più frequentemente avvengono differenziazioni di trattamento fra classi.

La regola di non discriminazione assume dunque un ruolo fondamentale nel garantire che, in presenza di classi dissenzienti, non si creino trattamenti deteriori ingiustificati tra soggetti di pari grado.

Da ultimo, la disposizione di cui all'art. 112 c.2 CCII, secondo quanto riferito dal Collegio, costituisce il recepimento nell'ordinamento della disposizione della Direttiva Insolvency (art. 11, §1, lett. c) da cui, come riportato nella sentenza, emerge chiaramente che: *"gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione, che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'art. 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa (...) e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: (...) c) assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quelle delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori"*.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che le classi dissenzienti 3 e 4 (creditori chirografari *ab origine*) avrebbero ricevuto una soddisfazione del 10,04% del credito richiesto, mentre la classe n. 1 (crediti erariali degradati a crediti chirografari) – pur appartenendo allo stesso rango – avrebbe beneficiato di un trattamento significativamente migliore (15%).

Secondo il Tribunale, tale differenza configura un trattamento peggiore a carico delle classi dissenzienti di pari grado e pertanto un vizio di discriminazione vietato dall'art. 112, comma 2, lett. b) CCII.

Secondo quanto riportato nella sentenza, tale disparità non è giustificata neppure dall'art. 88, comma 1, ultimo periodo, CCII, il quale si limita a garantire un livello minimo di soddisfacimento

per i crediti erariali chirografari, ma non può in alcun modo legittimare una deroga alla regola di non discriminazione sancita dall'art. 112, comma 2, lett. b), CCII. Per queste motivazioni, Il Tribunale di Brescia ha ritenuto la non sussistenza delle condizioni per l'omologazione trasversale e ha respinto la domanda formulata dalla società.

* * *

Reiterabilità delle misure protettive nell'ambito di una seconda composizione negoziata



Tribunale di Bologna, ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025, esprimendosi sulla possibilità di beneficiare del decorso di un nuovo termine di misure protettive nell'ambito di una seconda composizione negoziata, individuava quale elemento dirimente la sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza diversa da quella che aveva dato origine al primo percorso di risanamento.

Nel caso in esame, con ricorso presentato ai sensi dell'art. 19 CCII, la società ricorrente chiedeva la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 CCII.

Il Tribunale di Bologna non confermava e per l'effetto revocava le suddette misure, rilevando come la società ne avesse già beneficiato per il

termine massimo di 12 mesi nell'ambito di una precedente composizione negoziata e del procedimento unitario per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tale criticità veniva riscontrata dal Tribunale già nel decreto di fissazione dell'udienza. Con memoria integrativa, la ricorrente sosteneva la fondatezza della propria pretesa evidenziando come le misure protettive non rappresentino un beneficio fruibile dall'imprenditore una sola volta nell'arco della sua esistenza, bensì un periodo massimo utilizzabile *"fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza"* (art. 8 CCII) e, di conseguenza, che *"il parametro dei 12 mesi dovrebbe essere collocato nel perimetro dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza avviato e non all'interno di tutta la vita del debitore"*.

In tal senso, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto confermare nuovamente le misure protettive in considerazione dell'avvenuta omologazione del precedente accordo, sebbene quest'ultima non fosse ancora divenuta definitiva.

La ricorrente, inoltre, osservava come la nuova composizione negoziata avesse ad oggetto una nuova e diversa vicenda, originata da una sopraggiunta pretesa risarcitoria avanzata da un primario cliente in prossimità dell'omologazione dei citati accordi.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ovvero sia la circostanza di trovarsi in una nuova e diversa crisi, non sovrapponibile a quella che aveva reso necessario il ricorso alla prima composizione negoziata, l'Esperto rilevava che tanto le passività da ristrutturare, quanto l'attivo da distribuire ai creditori, risultavano invariati. Inoltre, nel parere veniva evidenziato come, benché il procedimento per l'omologa degli accordi risultasse ancora pendente avanti la Corte di Cassazione, gli stessi

dovessero essere considerati *"tutti sostanzialmente inefficaci"* a causa del mancato avverarsi delle condizioni di efficacia.

Il Tribunale non confermava le misure protettive evidenziando come la nuova composizione negoziata fosse stata avviata per fronteggiare la medesima situazione di insolvenza già affrontata nel precedente percorso negoziale, culminato nella domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In tale ambito, infatti, come emerso nel corso del procedimento, il debitore aveva già usufruito del periodo massimo di protezione previsto dalla Legge.

A riguardo, il Giudice, escludendo che l'intervenuta omologazione dello strumento di regolazione della crisi consentisse il decorrere di un nuovo periodo di protezione, precisava che il vero elemento dirimente fosse la presenza di una situazione di crisi o insolvenza nuova e diversa rispetto a quella già oggetto del precedente procedimento.

Alla luce di ciò, veniva rappresentato che l'interpretazione proposta dalla ricorrente – secondo cui, in ragione dell'omologazione, decorrerebbe un nuovo termine di 12 mesi di misure protettive – risulti incompatibile con

la *ratio* dell'art. 8 CCII che, in attuazione delle indicazioni della *Direttiva Insolvency*, mira a limitare temporalmente la compressione dei diritti dei creditori. Secondo il Tribunale, a dar seguito all'interpretazione proposta dalla ricorrente, *"l'imprenditore potrebbe illimitatamente accedere, godendo della protezione del proprio patrimonio, ai percorsi e agli strumenti per la soluzione della propria medesima e persistente crisi o insolvenza, non in ipotesi di insuccesso della regolazione prospettata (inammissibilità della domanda, diniego di omologa – situazioni che rientrano nel tenore strettamente letterale dell'art. 8 CCI impedendo il succedersi di 'tentativi a vuoto' con un nuovo decorso del termine massimo delle misure protettive), ma nel caso opposto di risultato processualmente positivo, non più rispondente tuttavia ai suoi interessi"*.

Per quanto concerne la sopravvenuta richiesta risarcitoria, avanzata in prossimità dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione, il Tribunale riteneva che, diversamente da quanto rilevato dalla ricorrente, non potesse essere indice di una nuova crisi, posto che il rischio di tale passività era già noto durante il precedente percorso negoziale. Per tali ragioni, come anticipato, il Tribunale non confermava le misure protettive.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio Insolvenza



OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it